



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE FF N. 312 DEL 01 DIC. 2020

Oggetto: Presa atto Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 89 del 28.11.2020 - Autorizzazione alla stipula protocollo d'intesa ASP Crotone/EMERGENCY ONG ONLUS

Il Direttore Generale ff Avv. Francesco Masciari, individuato con nota del Commissario ad acta PdR avente prot. 222875 del 07.07.2020, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto

PREMESSO CHE con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - pubblicata nella G.U. n. 26 del 01 febbraio 2020 - è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CHE con successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 - pubblicata sulla G.U. n. 190 del 30 luglio 2020 - è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CHE con ulteriore delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 - pubblicata sulla G.U. n. 248 del 07 ottobre 2020 - è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE tutte le Ordinanze emanate dal Presidente della Regione in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID - 19;

VISTA, in particolare, l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 85 del 10 novembre 202, con la quale è stato disposto, al fine di garantire l'adeguata

assistenza a carico del SSR per i cittadini calabresi, l'attivazione di "Ospedali COVID - 19" e la conversione di posti letto di area medica in posti letto COVID - 19 in specifiche aree del territorio regionale;

CONSIDERATO CHE, in ragione dell'evoluzione della situazione epidemiologica regionale, si è reso necessario adottare opportune iniziative finalizzate ad aumentare la disponibilità di posti letto COVID - 19;

CHE le esigenze di cui sopra si sono rese particolarmente necessarie e urgenti per quelle alle aree territoriali nelle quali insiste un unico Presidio Ospedaliero di riferimento - che ha già provveduto alla rimodulazione dei posti letto dell'area medica convertibili e non adeguatamente supportato da presidi in prossimità in grado di accogliere pazienti COVID - 19, come nel caso di Crotone;

CHE a tal fine, nell'ambito delle attività emergenziali, con il concorso e d'intesa con gli Organi Istituzionali Nazionali (Governo, Regione Calabria, Ministero della Difesa, Dipartimento Nazionale della protezione Civile) si è stabilito di avvalersi - a supporto delle attività espletate dall'ASP di Crotone per l'accoglienza e il trattamento di pazienti con sintomatologia compatibile con il COVID - 19 - della collaborazione e del contributo dell'Associazione medica umanitaria "EMERGENCY ONG ONLUS";

DATO ATTO CHE, nello specifico, con Ordinanza del Presidente della Regione n. 89 del 30 novembre 2020, emanata ai sensi dell'art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, sono state adottate specifiche disposizioni inerenti, tra l'altro, il supporto all'Ospedale "San Giovanni di Dio di Crotone" attraverso la collaborazione dell'Associazione medica umanitaria "EMERGENCY ONG ONLUS";

CHE con l'Ordinanza P.R. n. 89/2020 di cui sopra è stato disposto l'allestimento di un presidio medico avanzato, costituito:

- da 16 posti letto a medio - bassa intensità di cura, allocati in un campo tendato contiguo all'area COVID del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone,
- e da 15 posti letto ubicati all'interno del Presidio Ospedaliero - area dell'ex Neurologia/Stroke - Unit/OBI - a medio-elevata intensità di cura;

ATTESO CHE con la summenzionata Ordinanza è stato stabilito che il predetto campo tendato da 16 posti letto sarà collegato al reparto interno attraverso un tunnel e costituiranno il reparto denominato COVID 2, di supporto all'Ospedale "San

Giovanni di Dio" di Crotone;

CHE l'Associazione medica umanitaria "EMERGENCY ONG ONLUS" potrà fornire ausilio anche all'ambito territoriale dell'ASP di Crotone, attraverso il supporto alle attività delle USCA;

CHE i 31 posti letto gestiti da Emergency si andranno ad aggiungere ai 30 posti già presenti e gestiti dall'ASP di Crotone, nel reparto denominato COVID 1;

CHE nella gestione dei due reparti dovranno essere preventivamente utilizzati tutti i letti a disposizione della struttura, 30 del reparto COVID 1 e 15 del reparto COVID 2, per un totale di 45 posti letto, riservando i 16 posti letto del campo tendato come opzione emergenziale;

CHE il presidio medico avanzato di cui sopra non potrà trattare pazienti che si dovessero presentare autonomamente, donne in stato di gravidanza, pazienti con sintomatologia non riconducibile al COVID - 19 o pazienti in età pediatrica;

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto di quanto disposto, con Ordinanza del Presidente della Regione n. 89 del 30 novembre 2020, in ordine al supporto fornito all'ASP di Crotone attraverso l'Associazione medica umanitaria "EMERGENCY ONG ONLUS", allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

PRECISATO CHE occorre concordare e stipulare tra le parti specifico protocollo d'intesa per la definizione dei percorsi metodologici e delle procedure organizzative ed operative, ivi compresi la gestione di spazi, persone e cose, regolamentante i rapporti tra l'Associazione medica umanitaria "EMERGENCY ONG ONLUS" e l'ASP di Crotone;

VISTE le leggi in materia;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ff

IL DIRETTORE GENERALE FF
DELIBERA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

1. PRENDERE ATTO dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 89 del 30 novembre 2020, emanata ai sensi dell'art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale è stato disposto, a supporto dell'ASP di Crotone, l'allestimento di un presidio medico avanzato, costituito:

- da 16 posti letto a medio - bassa intensità di cura, allocati in un campo tendato contiguo all'area COVID del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone,
- e da 15 posti letto ubicati all'interno del Presidio Ospedaliero - area dell'ex Neurologia/Stroke - Unit/OBI - a medio-elevata intensità di cura;

2. PRENDERE ATTO inoltre che, con la summenzionata Ordinanza P.R. n. 89/2020 è stato stabilito che il predetto campo tendato da 16 posti letto sarà collegato al reparto interno attraverso un tunnel e costituiranno il reparto denominato COVID 2, di supporto all'Ospedale "San Giovanni di Dio" di Crotone;

3. PRENDERE ATTO altresì che, ai sensi di quanto stabilito dall'Ordinanza P.R. n. 89/2020, l'Associazione medica umanitaria "EMERGENCY ONG ONLUS" potrà fornire ausilio anche all'ambito territoriale dell'ASP di Crotone, attraverso il supporto alle attività delle USCA;

4. DARE ATTO CHE i 31 posti letto gestiti da Emergency si andranno ad aggiungere ai 30 posti già presenti e gestiti dall'ASP di Crotone, nel reparto denominato COVID 1;

5. PRECISARE CHE, nella gestione dei due reparti, dovranno essere preventivamente utilizzati tutti i letti a disposizione della struttura, 30 del reparto COVID 1 e 15 del reparto COVID 2, per un totale di 45 posti letto, riservando i 16 posti letto del campo tendato come opzione emergenziale;

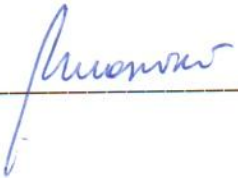
6. PRECISARE inoltre che il presidio medico avanzato di cui sopra non potrà trattare pazienti che si dovessero presentare autonomamente, donne in stato di gravidanza, pazienti con sintomatologia non riconducibile al COVID - 19 o pazienti in età pediatrica;

7. STABILIRE CHE la regolamentazione dei rapporti tra l'Associazione medica umanitaria "EMERGENCY ONG ONLUS" e l'ASP di Crotone, per la definizione degli specifici percorsi metodologici e delle procedure organizzative ed operative - ivi compresi la gestione di spazi, persone e cose - viene rimandata ad specifico protocollo d'intesa da concordare e stipulare tra le parti,

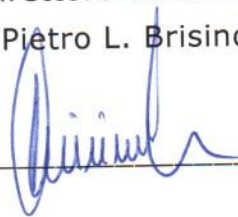
8. DARE MANDATO all'Ufficio Affari Generali, Legali ed Istituzionali di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Associazione medica umanitaria "EMERGENCY ONG ONLUS" via Santa Croce 19 20122 Milano (MI) info@emergency.it ;
- al Presidente ff della Regione Calabria
dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it ;
- al Commissario ad Acta PdR
commissariatoadacta.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it ;

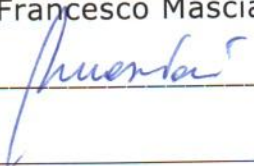
Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Masciari



Il Direttore Sanitario ff
Dr. Pietro L. Brisinda



Il Direttore Generale ff
Avv. Francesco Masciari



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

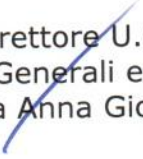
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
pretorio dell'Azienda in data 01 DIC. 2020 con protocollo n.

170

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
COLL. AMM.VO PROF.
Rag. Francesco SORVILLO

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano





REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

n. 89 del 28 novembre 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Disposizioni inerenti il supporto all'Ospedale "Annunziata" di Cosenza, attraverso la collaborazione dell'ESERCITO e all'Ospedale "San Giovanni di Dio" di Crotone, attraverso la collaborazione dell'Associazione Medica Umanitaria EMERGENCY ONG Onlus**

*Il Delegato del Soggetto Attuatore (Ordinanza n. 50/2020),
previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità
tecnica del presente atto.*

Dott. Antonio Belcastro
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

VISTI i Decreti Legge:

del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13,
del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27,
del 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35,
del 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74,
del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77,
del 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120
del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
del 9 novembre 2020, n. 149;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 248 del 07 ottobre 2020, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto-

legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i DDCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020, 7 settembre 2020;

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 pubblicato nella GU Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020, come modificato dal DPCM 18 ottobre 2020, pubblicato nella GU Serie Generale n. 258 del 18 ottobre 2020 e il DPCM 24 ottobre 2020 pubblicato nella GU Serie Generale n. 265 del 25 ottobre 2020;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" pubblicato nella GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41;

VISTE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

VISTA l'Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l'altro l'Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep.n.631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

VISTA l'Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore;

VISTA l'Ordinanza n. 85 del 10 novembre 2020, con la quale si disponeva, ai fini di garantire l'adeguata assistenza a carico del Servizio Sanitario Regionale per i cittadini calabresi, l'attivazione di "Ospedali Covid-19" e la conversione di posti letto di area medica in posti-letto Covid-19, in specifiche aree del territorio regionale;

CONSIDERATO che

- la situazione epidemiologica regionale è in evoluzione ed è necessario provvedere ad aumentare la disponibilità di posti letto COVID-19, con particolare riferimento alle aree territoriali nelle quali insiste un unico presidio ospedaliero di riferimento - che ha già provveduto alla rimodulazione dei posti letto dell'area medica convertibili e non adeguatamente supportato da presidi di prossimità in grado di accogliere pazienti Covid-19 - come nel caso dei comuni di Cosenza e Crotone;

-sono da considerarsi ancora sussistenti le motivazioni alla base dell'Ordinanza n. 85/2020, sottendenti al potenziamento e al supporto delle strutture ospedaliere pubbliche che stanno fronteggiando l'aumento dei ricoveri e degli accessi, strettamente connessi alla diffusione pandemica;

-nell'ambito delle attività emergenziali, con il concorso e d'intesa con gli Organi Istituzionali Nazionali (Governo, Regione Calabria, Ministero della Difesa, Dipartimento Nazionale della Protezione Civile), si è stabilito di avvalersi - per l'accoglienza e il trattamento di pazienti con sintomatologia compatibile a COVID-19 - della collaborazione e del contributo:

- a. **dell'Esercito**, per l'allestimento di un assetto sanitario campale a supporto dell'Ospedale dell'Annunziata, afferente all'Azienda Ospedaliera di Cosenza, con una capacità di 37 posti

letto di degenza ordinaria a medio-bassa intensità di cura e 3 posti di terapia sub-intensiva, completo delle apparecchiature per processare tamponi molecolari per la ricerca di SARS-CoV-2; lo schieramento dell'assetto sanitario campale sarà insediato in località "Vaglio Lise" del comune di Cosenza;

- b. dell'Associazione medica umanitaria EMERGENCY ONG ONLUS**, per l'allestimento di un presidio medico avanzato costituito da 16 posti letto a medio-bassa intensità di cura, allocati in un campo tendato contiguo all'area Covid dell'Ospedale di Crotone, e per la gestione di 15 posti letto all'interno del Presidio Ospedaliero, nell'area dell'ex Neurologia/Stroke-Unit/OBI, a medio-elevata intensità di cura; il campo tendato da 16 posti letto sarà collegato al reparto interno attraverso un tunnel, e costituiranno il reparto Covid 2, di supporto all'Ospedale "San Giovanni di Dio" di Crotone, afferente all'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone; l'Associazione medica umanitaria EMERGENCY ONG ONLUS potrà fornire ausilio anche all'ambito territoriale dell'ASP di Crotone, attraverso il supporto alle attività delle USCA;

PRECISATO che entrambi i presidi sanitari non tratteranno pazienti che si dovessero presentare autonomamente, donne in stato di gravidanza, pazienti con sintomatologia non riconducibile al COVID-19 o pazienti in età pediatrica;

RITENUTO di dover stabilire i principi e i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra l'Esercito, Emergency e le Aziende del Servizio sanitario regionale alle quali afferiranno le attività dei presidi in questione, rimandando ad un protocollo d'intesa (AO COSENZA/ESERCITO e ASP CROTONE/ENERGENCY) la definizione degli specifici percorsi metodologici e delle procedure organizzative ed operative;

CONSIDERATO che gli interventi disciplinati con la presente Ordinanza sono ritenuti essenziali per rispondere a urgenti esigenze, secondo quanto previsto dall'art. 40, comma 4, del D.lgs. n. 1/2018, considerando che si tratta di emergenza di rilievo internazionale;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si applicano le disposizioni nazionali vigenti, nonché quelle fissate nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate;

DATO ATTO, altresì, che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico regionale, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate;

VISTA la Legge 14 luglio 2020 n. 74 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;

VISTO l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VIŚTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per l'intero territorio regionale;

ORDINA

per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, **di disporre:**

1. l'allestimento di un assetto sanitario campale, a supporto dell'Ospedale dell'Annunziata, afferente all'Azienda Ospedaliera di Cosenza, con una capacità di 40 posti letto di degenza ordinaria a medio-bassa intensità di cura e 3 posti di terapia sub-intensiva, completo delle apparecchiature per processare i tamponi molecolari per la ricerca di SARS-CoV-2; lo schieramento dell'assetto sanitario campale è insediato in località "Vaglio Lise" del Comune di Cosenza e sarà gestito dall'**ESERCITO**;
2. l'allestimento di un presidio medico avanzato costituito da 16 posti letto a medio-bassa intensità di cura, allocati in un campo tendato contiguo all'area Covid dell'Ospedale di Crotone, e da 15 posti letto all'interno del Presidio Ospedaliero, nell'area dell'ex Neurologia/Stroke-Unit/OBI, a medio-elevata intensità di cura; il campo tendato da 16 posti letto sarà collegato al reparto interno attraverso un tunnel, e costituiranno il reparto denominato Covid 2, di supporto all'Ospedale "San Giovanni di Dio" di Crotone, afferente all'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone; l'Associazione medica umanitaria EMERGENCY ONG ONLUS potrà fornire ausilio anche all'ambito territoriale dell'ASP di Crotone, attraverso il supporto alle attività delle USCA;
3. I 31 posti letto gestiti da Emergency si aggiungono ai 30 posti già presenti e gestiti dall'Azienda Sanitaria Provinciale, nel reparto denominato COVID 1. Nella gestione dei due reparti dovranno preventivamente essere utilizzati tutti i letti a disposizione all'interno della struttura, 30 del reparto COVID 1 e 15 del reparto COVID 2, per un totale di 45 posti letto, riservando i 16 letti del campo tendato, come opzione emergenziale;
4. i presidi sanitari di cui ai precedenti punti 1 e 2 non tratteranno pazienti che si dovessero presentare autonomamente, donne in stato di gravidanza, pazienti con sintomatologia non riconducibile a COVID-19 o pazienti in età pediatrica;
5. specifici protocolli d'intesa per la definizione dei percorsi metodologici, delle procedure organizzative ed operative, ivi compresi la gestione di spazi, persone e cose, dovranno essere concordati e stipulati tra le parti, nel rispetto dei principi e criteri fissati in allegato 1 alla presente Ordinanza, finalizzati alla regolamentazione dei rapporti tra Esercito, Emergency e Aziende del Servizio Sanitario Regionale alle quali afferiranno le attività dei presidi in questione;

Per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento si applicano le disposizioni e le limitazioni nazionali vigenti, nonché quelle fissate nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle province calabresi, alle Aziende Sanitarie Provinciali e alle Aziende Ospedaliere della Calabria, al Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, all'ANCI per la trasmissione a tutti i Sindaci dei Comuni calabresi, all'UPI.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente f.f.

Spirli

(F.to digitalmente)

ALLEGATO 1

Principi e criteri, finalizzati alla regolamentazione dei rapporti tra Esercito, Emergency e Aziende del Servizio Sanitario Regionale, per la stipula dei protocolli d'intesa

Ai fini di quanto previsto al punto 5 dell'Ordinanza si stabiliscono i seguenti principi e criteri per la stipula di specifici protocolli d'intesa per la definizione dei percorsi metodologici, delle procedure organizzative ed operative ivi compresi la gestione di spazi, persone e cose;

A. Le aziende del Servizio Sanitario Regionale ASP di Crotone e Azienda Ospedaliera di Cosenza dovranno assicurare:

A.1 il raccordo con il referente medico ed il referente infermieristico del reparto COVID 2 dell'Ospedale di Crotone e dell'Ospedale da Campo dell'Esercito;

A. 2. l'apporto di tutte le professionalità, sanitarie e tecniche, per il trattamento assistenziale e di supporto all'assistenza, dei pazienti affetti da COVID – 19 che saranno ricoverati presso il reparto COVID 2 dell'Ospedale di Crotone e dell'Ospedale da Campo dell'Esercito, anche integrando le professionalità che saranno rese disponibili dal Ministero della Difesa e da Emergency;

A.3 l'approvvigionamento di tutti i fattori della produzione (DPI, farmaci, presidi, dispositivi, tecnologia, etc.);

A.4 i servizi di supporto (trasporti (ivi compresi quelli in urgenza), pulizia, lavanderia, raccolta e smaltimento rifiuti speciali, ristorazione anche per il personale in turno, etc.);

A.5 la raccolta delle informazioni relative a tutti gli episodi di ricovero trattati nel reparto covid 2 e nell'Ospedale da Campo la loro trasmissione attraverso gli ordinari flussi, ministeriali e regionali (anche al fine di mantenere il tracciamento delle degenze e delle cure);

A.6 i servizi amministrativi del reparto covid 2 dell'Ospedale di Crotone e dell'Ospedale da Campo dell'Esercito;

A.7 Il personale che compone il team di Emergency sarà dotato di smart card per l'accesso agli applicativi aziendali indispensabili per l'espletamento delle attività sanitarie, per la rilevazione delle presenze e per poter garantire agli stessi la dotazione della divisa, l'accesso agli spogliatoi e l'accesso alla mensa.

A.8 la copertura assicurativa per la RCT/O alle medesime condizioni del proprio personale dipendente e per infortuni con idonea polizza assicurativa.

A.9 La sorveglianza sanitaria e la sorveglianza fisica con esplicito riferimento a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 e dal d.lgs. n. 230/1995 e s.m.i. saranno svolte dalle aziende del Servizio Sanitario Regionale per il personale impiegato nel presidio così come la competenza igienico-organizzativa nonché la vigilanza sul rispetto delle normative in materia di sicurezza, che sarà svolta sotto la responsabilità delle aziende del Servizio Sanitario Regionale essendo l'attività prestata presso il presidio medico avanzato assurgente agli ambienti di lavoro delle stesse.

B. EMERGENCY e l'ESERCITO partecipano attivamente alla stesura dell'elenco dei farmaci, presidi, dispositivi sanitari, DPI e, in collaborazione con i responsabili della farmacia delle aziende del servizio sanitario regionale, anche alle modalità di carico e scarico. Nessun onere è a carico di Emergency e dell'Esercito per la fornitura di farmaci, consumabili, dispositivi medici, DPI e materiali di consumo di laboratorio.

C. tutti i costi sostenuti dalle due Aziende del servizio sanitario regionale, alle quali afferiscono i presidi medici avanzati/da campo, saranno rendicontati tra i costi COVID – 19.

